

proposta di legge n. 125
a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia
presentata in data 17 marzo 2017

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DELLA FILIERA DELLA CANAPA INDUSTRIALE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende promuovere la coltivazione della canapa nel territorio regionale, aspirando alla realizzazione di una filiera della canapa industriale.

Appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, pianta a ciclo primaverile-estivo, la canapa offre ampie e riconosciute possibilità di sviluppo e utilizzo nel campo industriale.

Dalla sua coltivazione si può produrre:

- 1) fibra naturale (lunga): ottima per ricavare cordami, tessuti per tutti gli usi, vestiti, scarpe, tappeti, tendaggi, tele, carta, etc.;
- 2) fibra naturale (corta): utilizzabile in particolare nella bioedilizia (pannelli isolanti e fonoassorbenti, geotessili per pacciamatura, imbottiture per auto, intonaci e cappotti isolanti per edifici, blocchi da costruzione misto calce/canapa, pellet/brichette di qualità), il canapulo può essere inoltre impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
- 3) cibo per uso umano e animale: i semi di canapa sono altamente proteici, contengono aminoacidi essenziali e l'olio di semi di canapa è ricco di sostanze indispensabili per il sistema immunitario (Omega 3 e Omega 6), dalle foglie e dai fiori possono essere prodotti tisane, birra e caramelle;
- 4) solventi e olii combustibili: l'olio di semi di canapa è sempre stato utilizzato come miglior solvente naturale - non inquinante - per vernici, molto diffuso anche come olio combustibile fino all'introduzione del petrolio;
- 5) medicinali: la canapa si è dimostrata essere una pianta dal grande valore terapeutico per la maggior parte delle malattie dell'uomo e di essere nel contempo una delle sostanze meno tossiche esistenti;
- 6) energia: la canapa è considerata su scala mondiale, la miglior fonte vegetale di biomassa per produrre energia. Potrebbe so-

stituire il petrolio e tutti i suoi derivati a un costo concorrenziale, ma con un impatto ambientale enormemente inferiore;

- 7) carta e cartone: la carta di canapa ha una resistenza enormemente maggiore di quella ricavata da alberi e non necessita il loro abbattimento. La sua produzione danneggia molto meno l'ambiente;
- 8) cellulosa: la polpa di canapa è per il 71% cellulosa. Può essere usata, oltre che per la carta, in sostituzione di tutte le materie plastiche.

Purtroppo la lunga interruzione della coltivazione sul territorio regionale e nazionale rende difficile oggi il suo rilancio. Le modalità di coltivazione devono essere di nuovo messe a punto, ed anche i processi di lavorazione della materia prima devono essere riprogettati. Sono necessarie nuove tecnologie. Il contadino non può mettersi a produrre la canapa se non c'è un impianto che la può lavorare, per questo motivo occorre sostenere la ricostituzione della filiera agro-industriale della canapa. Viceversa dal lato mercato, questo è pronto a ricevere i prodotti della canapa. Esistono già ora centinaia di ditte in tutto il mondo che usano materie prime provenienti dai paesi che non hanno mai interrotto la coltivazione, per cui, al di là di considerazioni di carattere ambientale, c'è tutto un settore che si sta spostando verso una produzione basata su materie prime naturali e riciclabili, sostitutive del petrolio e dei suoi derivati.

La legge 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", recentemente approvata, e le numerose proposte normative che stanno percorrendo il proprio iter in numerose Regioni, consentono di poter ritenere che anche la Regione Marche possa proporsi come attore principale circa la rinascita della filiera della canapa.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, promuove la coltivazione, la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa L.*) e la creazione della relativa filiera agricolo-industriale, che integra la ricerca con il ciclo industriale in modo da creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione, riconoscendo i molteplici utilizzi e prodotti che da essa possono discendere, nonché favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati. La presente normativa fa pieno riferimento alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

2. Questa legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui alla legge 242/2016 e all'articolo 1 di questa legge, la Regione, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove i seguenti interventi:

- a) la costituzione di filiere territoriali prioritariamente locali;
- b) l'attività di sementiera;
- c) il reperimento del seme o del materiale di propagazione;
- d) la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- e) la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
- f) le coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- g) l'utilizzo di terre incolte, in ottemperanza del-

l'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo);

- h) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato;
- i) l'acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa.

2. Ogni intervento previsto da questa legge è destinato esclusivamente alla canapa per uso industriale (*Cannabis sativa* L.) coltivata con modalità biologiche, senza l'impiego di prodotti di-
serbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente.

Art. 3

(Sementiera regionale)

1. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di questa legge, può avvalersi dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), anche per svolgere il ruolo di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca.

2. La Regione, in collaborazione con l'ASSAM e il CRA (Unità di ricerca per l'orticoltura di Monsampolo), promuove attività di ricerca, di riproduzione e di conservazione del seme di canapa al fine di individuare una cultivar che si adatti nel migliore dei modi al territorio marchigiano; anche attraverso l'uso della Banca del germoplasma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano).

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. I soggetti che a vario titolo ed in varie modalità svolgono attività all'interno della filiera della canapa sono:

- a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
- b) associazioni di produttori agricoli;
- c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale.

2. Per le finalità di questa legge, la Regione concede priorità nella concessione di eventuali contributi nell'ordine seguente:

- a) ai soggetti aggregati in filiera;
- b) alla realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione.

Art. 5
(Tracciabilità)

1. Al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, l'ASSAM predispone un'apposita pagina all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale raccogliere le informazioni relative ai soggetti e alle attività realizzate.

2. Le informazioni minime contenute nella pagina internet, di cui al comma 1, e costantemente aggiornate sono:

- a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali relativi al settore;
- b) l'anagrafica dei coltivatori e degli altri soggetti costituenti la filiera ed operanti nel settore;
- c) l'ubicazione ed estensione dei terreni coltivati;
- d) l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di trasformazione;
- e) la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa utilizzata con relativa certificazione.

Art. 6
(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Assessorato competente in materia di politiche agricole, avvalendosi della collaborazione dell'ASSAM, relaziona alla Commissione assembleare permanente competente sull'andamento delle attività di sostegno alla filiera della canapa e sugli esiti ottenuti, nonché su eventuali problematiche sorte.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, quantificati per l'anno 2017 in euro 500.000,00 quali spese di investimento, ed euro 250.000,00 per le spese correnti, si provvede con quota parte delle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019 Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.